

die 2. Mart. 1679 recte damnavit hanc propositionem 56 in ordine, « Frequens Confessio, et Communio etiam in his qui gentilitate vivunt, est nota prædestinationis. » Talis enim propositio est maxime scandalosa: nam qui gentilitate vivunt, id est qui vivunt continuo in depravatis et corruptis moribus, sacrilege communicant; si enim per confessiones bonas et efficaciora proposita se semper disponerent ad dignam communionem, moraliter impossibile esset, ut pergerent gentilitate vivere. Carden. in 2. Crisi, dist. 33. n. 3. (43. Non dari præceptum sumendi Eucharistiam sub utraque specie, nisi pro illo qui sacrificat, est de fide contra Hæreticos, apud Bellar. l. 4. c. 20. Hinc Tridentinum sess. 21. can. 1. sic definiit: « Si quis dixerit ex Dei præcepto, vel necessitate salutis omnes, et singulos Christifideles utramque speciem Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramenti sumere debere, anathema sit. » Quod autem Ecclesia hoc juste prohibuerit, definit can. 2. ibi: « Si quis dixerit Sanctam Ecclesiam Catholicam, non justis causis, et rationibus adductam fuisse ut Laicos, atque etiam Clericos non conficientes, sub panis tantummodo specie communicaret, aut in eo errasse, anathema sit. » An vero causæ possint cessare, vel concedendus sit aliquibus Laicis usus Calicis, Trid. sess. 22. in fine committit iudicio Papæ, « qui, inquit, pro sua singulari prudentia id efficiat, quod utile Reipublicæ Christianæ, et salutare petentibus usum Calicis fore judicaverit. » (44. Primis Ecclesiæ temporibus, in quibus Fideles ad Sacram Communionem una convenire nequibant, nec in publico loco Sancta Eucharistia servari poterat, deficiente Ecclesiarum provisione ob Gentilium persecutiones; ne ab ipsis, quod etiam proximis temporibus A Catholicorum perfidia renovatum fuit, irridetur, et conculcetur, permissum fuit antiquis Christianis, quod particulas Eucharistiæ ad proprios lares deferrent, et privatim ibi asservarent, ut singulis diebus, prout moris tunc erat, se reficere possent, ut commemorant S. Hieronymus *Epist.* 50. S. Cyprianus in lib. *de Lapsis*, num. 92. et in lib. *de Spectaculis*, Tertullian. lib. *de Orat.* sub fine, et lib. 2. *ad Uxorem*, et innuitur in lectione, quæ legitur in Breviario die 13. Augusti pro S. Hippolyto Mart. ibi: « Hippolytus a S. Laurentio baptizatus, domi suæ dum Eucharistiam sumeret, comprehensus, » et plura ad rem recenset Baron. anno 37. num. 151. et anno 370. Gonzalez in cap. 1. *de Custodia Eucharistiæ* num. 9. Cabassut. in not. *Eccles.* sæcul. 1. diss. 9. Pax Jordan. *de Re sacra* lib. 3. tit. 3. num. 5. Verum cum tepescente pristina Fidelium charitate, quandoque hoc venerabile Sacramentum non minori reverentia acceptum, quam conservatum fuerit, ideo mos illam in privatis domibus asservandi per quinque fere sæcula permissus, abrogatus fuit, et in Ecclesiis tantum servari fuit statutum, ut specialiter in Concilio Cæsaraugustano II. can. 3. ibi: « Si quis Eucharistiæ gratiam acceptam in Ecclesia non consumpserit, anathema sit, »

et consonat cap. *Presbyter Eucharistiam semper habeat paratam*: ubi Glossa verb. *Eucharistia*, dist. 2, *de Consecrat.* et Conc. Tolentan. i. can. 14, et elicitur cap. *Statuimus 1, de Custodia Eucharistiæ*; ubi statutum fuit, ut in cunctis Ecclesiis Eucharistia sub fidei custodia clavibus adhibitis conservetur, ne possit ad illam temeraria manus extendi ad aliqua horribilia, vel nefaria exercenda. Hactenus Eminentiss. Petra tom. 3, Comm. in constit. 1. Urbani IV. sect. unica a num. 4 ad 6.

(45. Eucharistia nunc omnino asservanda est in qualibet Parochiali, quantumvis paupere; quod si redditus, et societas non sufficiat, instituatur quæstor, vel eleemosynarum Collector. Sac. Cong. Concil. in Urbinate. 22 Martii 1594, et Sac. Congr. Episcop. in Assisien. 14. Mart. 1614. (46. Extra Parochiales Ecclesias non conceditur retineri assidue Eucharistia. S. Cong. Episcop. 13 Januar. 1610. et Sac. Congr. Concil. quæ refert Genuens. in prax. cap. 110, cum ab ipsa peteretur:

*Primo.* An Episcopus possit concedere Ecclesiæ non Parochiali, ut in ea retineatur Sanctissimum Sacramentum Eucharistiæ solum pro adoratione, vel requiratur auctoritas Papæ?

*Secundo.* Præsupposito quod Episcopus concesserit licentiam asservandi Sanctissimum in Ecclesia non Parochiali pro adoratione, an possit Episcopus successor dictam licentiam revocare?

*Respondit ad primum:* Id non posse concedi ab Ordinario; sed requiri licentiam Sedis Apostolicæ. *Ad secundum:* Hujusmodi licentiam fuisse nullam, et propterea ei non esse deferendum, nec esse necessariam revocationem.

(47. Eucharistiæ Sacramentum in Ecclesiis Tertiarium, quæ professionem solemnem trium votorum non emittunt, nec in clausura vivunt, nullatenus teneri potest, Sac. Congr. Episcop. et Regular. die 20 Decemb. 1626. Unde pro Indulto debet recurri ad Sanctam Sedem uti ad ipsam recursum habuerunt Sorores Tertii Ordinis S. P. Francisci existentes Lucæ, et viventes collegialiter absque obligatione Clausuræ ad effectum obtinendi facultatem retinendi in propria Ecclesia Sanctiss. Sacramentum; Exhibitisque precibus Sac. Congregat. Episcop. hac sub die 26 Novembris 1708. dictam facultatem concessit arbitrio Eminentiss. Episcopi sine præiudicio iurium Parochialium, ac cum clausulis, et respectivis per Eminentiam suam præscribendis. Atque hic addenda sunt quæ erudite tradit Eminentiss. Cardin. Petra tom. 3. *Comment. ad Constitut. 1. Urbani IV.* sect. unica a numero 21 ad 23. Propositis dubiis in Sacra Congregatione Concilii in Salernitana Jurium Parochialium 19 Augusti 1702. ibi: « I. An omnia jura Parochialia in Ecclesia, et in Oblatis, aliisque mulieribus degentibus in Conservatorio Sanctissimæ Conceptionis Capitis Pentæ sint exercenda per proprium Parochum S. Mariæ, intra ejus limites de-

gunt, sive per illarum Capellanum. II. An eadem Oblatæ possint in eadem Ecclesia asservare Sanctissimum Sacramentum, et Sacrum Oleum Infirmorum sine licentia Sac. Congr. et consensu Parochi. III. An in dicta Ecclesia valeat earum Capellanus pro suo arbitrio Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum publice adorandum exponere. IV. An prædictæ Oblatæ, et Mulieres morientes sine electione sepulturæ sint tumulandæ in Ecclesia Parochiali, et quatenus sepulturam eligant in earum Ecclesia, debeantur Parocho emolumenta funerum. V. An dictus Capellanus intra annum possit celebrare solemnitates, quæ spectant ad Parochum. VI. Ad quem spectet benedictio Candelarum in die Purificationis, Cinerum, et Palmarum. VII. An denunciations pro prædictis Oblatis, aliisque Mulieribus exeuntibus a dicto Conservatorio ad effectum nubendi, debeant publicari in ipsa Ecclesia Parochiali pro tempore habitationis. VIII. An per dictum Conservatorium debeat decima Parocho. » Sacra Congregatio respondit: *Citra approbationem Conservatorii* (quæ clausula semper apponitur, dum aliqua quoad Conservatoria determinat, cum ea approbare neque tacite, neque expresse voluerit). Ad I. *Affirmative.* Ad II. *Non posse sine licentia Sacræ Congregationis.* Ad III. *Negative, nisi cum licentia Episcopi.* Ad IV. *Affirmative quoad utramque partem.* Ad V. *Expressimendas esse solemnitates particulares.* Ad VI. *Spectare ad Capellanum.* Ad VII. et VIII. *Affirmative.* Idemque resolutum fuit in Neapolitana Conservatorii SS. Philippi, et Jacobi in Regione Nidi Consulium Artis Sericæ sub die 2 Julii 1707, in qua proposito dubio per Summarium: « An liceret retinere SS. Eucharistiæ Sacramentum in Ecclesia dicti Conservatorii absque Apostolica auctoritate? » Responsum fuit: *Non posse, et dentur Decreta in Salernitana.* Et reposita causa in folio sub die 28 Jul. 1708. rescriptum fuit: *Citra approbationem Conservatorii in decisio, et suppliciter Sanctissimo,* nempe pro facultate Apostolica illud retinendi. Iidem non licet illud retinere absque Indulto Apostolico in Grangiis Regularium; unde cum recursum habuissent ad S. Cong. Conc. PP. Oratorii pro Indulto illud retinendi in Oratorio ejus Grangiæ, seu Domus extra Civitatem existentis, in qua solebant morari aliqui Patres, vel ob infirmitatem, vel recreationis causa, maxima difficultas in concessionem orta fuit; sed considerando, quod locus principaliter destinatus erat pro Infirmis, et concurrebat votum Nuncii Apostolici favorabile, ut posset concedi tempore, quo adessent infirmi, Sacra Congregatio scripsit juxta votum arbitrio ejusdem Nuncii, limitando tamen tempus ad septennium salvis iuribus Parochialibus, in Ulyssiponen. 3 Septembris 1707. *Hæc ille expressis verbis.*

(48. Eucharistiam Sanctissimam ex consuetudine, et privilegio non decet teneri a Laicorum Confraternitatibus sine licentia Episcopi. Sac. Rit. Congr. in Insulana 10 Junii 1604. et in Asculana 3 Aprilis 1632.

et in Cortonen. 9 Maii 1699. et in decreto generali 10 Decembr. 1703. in respons. ad 26. (49. Feria quinta in Cœna Domini SS. Eucharistia asservari debet sub unica tantum Clave retinenda per Sacerdotem in crastinum celebraturum, et nullo modo apud Personas Laicas, et sæculares, cujuslibet status, gradus, et conditionis. Sac. Congr. Rituum in Civitat. 22 Novembr. 1631. et in Calaguritana 13 Septembris 1642. Et hoc in omnibus Ecclesiis tam Sæcularibus, quam Regularibus quomodocumque exemptis, non obstante consuetudine in contrarium. (50. Eadem Sacra Congr. Rit. in Caurien. 15 Decem. 1632. Eucharistia SS. ad Ægrotum adoranda deferri non debet, si eam obtissim, aut alias, sumere non potest pro Viatico. Sac. Congr. Conc. teste Zer'o'a in *Praxi Episcop.* p. 1. verb. *Eucharistia*, § 5.

(51. Eucharistiam SS. in solemnibus ejus Festivitate, et per octavam in processione deferre, absente, vel impedito Episcopo, pertinet ad primam Dignitatem, vel, ea impedita, ad secundam, et successive ad tertiam, vel quartam, et omnibus Dignitatibus absentibus, vel impeditis, ad primum Canonicum. Sac. Congr. Rituum in Pisaurien. 21 Martii 1609. in Aretina 30 Januarii 1610. in Lamacen. 11 Novembr. 1614. et in Baren. 19 Januarii 1628. (52. Sacramentum Eucharistiæ debet non in aliqua machina pretiosæ structuræ Sacerdotum humeris, quod in omnibus Hispaniarum Ecclesiis ex vetustissima, et immemorabili consuetudine fieri posse decrevit Sacra Rota in Hispanen. Processionis, 28 Julii 1700. et in Salmantina Juris recipiendi servitium, etc. 23 Junii 1732; sed propriis manibus a Celebrante deferri, non obstante quacumque consuetudine contraria. Sac. Congr. Rituum in Siracusana Modicæ 2 Junii 1618. Hæc decisio locum habet in Processione, quæ fit in Festo Corporis Christi, et in die Dominica infra Octavam ejus, ut resolvit Sac. Rit. Congr. 23 Martii 1709. in Compsana. Ad Celebrantem vero ita privative pertinet delatio Sacramenti, ut ipse illud deferre debeat etiam per Parochias alienas, per quas processio transiret; Sac. Rit. Congr. 21. Apr. 1630. in Lucana. Quamvis ille, qui celebrat Missam in Festo SS. Corporis Christi debeat deferre Sacramentum in Processione, excipitur tamen ab hac regula Episcopus, qui licet non celebret Missam Pontificalem, nihilominus ab ipso deferri debet Sanctissimum Sacramentum in Processione, nisi legitime fuerit impeditus, et non a prima Dignitate, seu digniori Canonico qui Missam cantavit, ut colligitur ex Cæremoniali Episcopi: lib. 2. cap. 33. § 8. apud Meratum in *Additionibus ad Gavantum* tom. 1, part. 4, tit. 12, n. 11. In Vesperis autem Octavæ (si fiat Processio) deferri debet ab eo qui cantavit Vesperas modo sit Dignitas, vel Canonicus; Sac. Rit. Congr. 12 Junii 1627. in Brundusina. (53. Eucharistia SS. dum elevatur, Canonici, et Clerus, sive in Choro existant, sive processionaliter incedant, semper debent genuflectere; Sac. Congr. Rit. in Oscen. 2 Maii



1620. (54. Eucharistia SS. quæ pro infirmis asservatur, singulis octo, aut quindecim diebus est renovanda a Græcis. Clemen. VIII. Constitut. incipiens *Sanctissimus* sub die 31 Aug. 1595. (55. A Latinis vero renovatio SS. Sacramenti debet fieri qualibet Dominica, non autem deferi ad quindecim dies. Sac. Congreg. Episcop. in Ravennaten. 5. Apr. 1573, ex c. *Permittimus* 57, de *Sentent. excomm.* et Clemens VIII, citat. Constitut. *Sanctissimus*. (56. Tabernaculum SS. Sacramenti in Cathedralibus non debet esse in Altari majori, propter functiones Pontificales, quæ fiunt, versis renibus ad Altare. In Parochialibus vero, et Regularibus Ecclesiis debet regulariter esse in Altari Majori, tamquam digniori. Sac. Cong. Episcop. in Lucensi 10. Febr. 1579, et in Casertana 29. Novembris 1594.

(57. Regulares non possunt publice exponere Sacramentum Eucharistiæ sine licentia Episcopi, et ex causa publica ab eodem probata, ut sæpe sæpius respondit Sac. Cong. Episcop. et præsertim in Cajetana 25. Oct. 1602. et 10 Decembris 1602. apud Nicol. in *Floscul. verb. Eucharistia* n. 23. et Fagnan. in cap. Grave 19, de *Offic. Ordin.* num. 77. his verbis: « Non liceat Regularibus etiam in propriis Ecclesiis SS. Eucharistiæ Sacramentum publice adorandum exponere, nisi ex causa publica, quæ probata sit ab ordinario, ex causa autem privata possint, dummodo SS. Sacramentum e Tabernaculo non extrahatur, et velatum remaneat ita ut ipsa Hostia videri non possit; » et in Dertonen. 27 Maii 1603. et Sac. Congregat. Concil. in Neapolitana 17 Augusti 1630, et Sac. Congreg. Rit. 26 Febr. 1628, et eadem Sac. Rit. Congregat. 22 Jan. 1701, in Firmana expositionis SS. Eucharistiæ censuit, « Fratribus Minoribus de Observantia Oppidi Monleani licere publice adorandum exponere SS. Eucharistiæ Sacramentum in eorum Ecclesia singulis diebus festivis totius anni, exceptis Quadragesimalibus, et Dominicis, de licentia tamen Archiepiscopi. » (58. Pro personis autem particularibus exponitur in Ostiolo Tabernaculi, aut in Pyxide velata, cum liminibus, et assistentia. Sac. Cong. Episcop. 7 Septemb. 1678. (59. In Ecclesiis Confraternitatum non potest exponi sine expressa Ordinarii licentia. Sac. Cong. Episcop. 20 Augusti 1601. et in Papien. 2. Augusti 1652. et Sac. Congregat. Rit. in decreto generali 10 Decembris 1703. in respons. ad 27 dub. (60. Episcopus tamen id eis permittere debet juxta solitum, nisi quid relevans adsit in contrarium. Sac. Congreg. Episcop. in Maceraten. 16 Martii. 1646. (61. Neque Sacramentum Eucharistiæ possunt exponere, sine licentia Episcopi Diocesani, alii quomodocumque exempti, non habentes jurisdictionem in populum, ut declaravit Sac. Congr. Episcop. in Florentina Jurisdictionis inter Archiepiscopum, et Episcopum Fesulanum 18 Maii 1696. referente Eminentiss. Cardin. Pamphilio.

(62. Sacramentum Eucharistiæ publice exposito, in Missis privatis dicenda est Oratio de

Sacramento, ordine a Rubrica præscripto. In Missis vero cantatis, et solemnibus servandum erit decretum. Sac. Congr. Rit. 13 Febr. 1666. tenoris sequentis. « Quando exponitur Sacramentum in Altari pro initio 40 horarum, vel spiritualium exercitiorum, si accidat in Festo primæ, vel secundæ Classis, tunc in Collegiatis, vel duæ cantantur Missæ, una de Festo, seu Dominica post tertiam, altera Votiva de Sacramento post Nonam; vel una cantetur de die cum commemoratione SS. Sacramenti. (63. In Missis tamen privatis dicta oratio de Sacramento erit omittenda in Festis primæ et secundæ Classis, » prout ead. Sac. Cong. Rit. resp. 2. Decem. 1684; nam proposito dubio pro parte Procuratoris Generalis Lateranensium: « An in Missa privata de Sancto duplici, vel Semiduplici, de quo tali die fit Officium, faciendâ sit commemoratio SS. Sacramento exposito occasione 40 horarum, » prodiit rescriptum, *posse, sed omittendam in Festis primæ, et secundæ Classis.* Tempore expositionis SS. Sacramenti non possunt celebrari Missæ de requie; Sac. Congr. Rit. 2 Decembris 1684. Circa hanc Sanctissimi expositionem occasione 40 horarum attendenda est instructio de mandato Clementis XII. emanata 1 Sept. 1730. quæ ut ab omnibus percipiantur, et observentur hic ad litteram datur.

(64. Istruzione, ed ordini da osservarsi nell'orazione continua di Quarant' ore coll'Esposizione del SS. Sacramento per li bisogni di Santa Chiesa secondo la pia mente de' Sommi Pontefici, confermata e pubblicata di nuovo per ordine di N. S. Papa Clemente XII.

*Prospero del Titolo di S. Silvestro in capite della S. R. C. Cardinale Marefoschi, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, ec.*

Essendo state fatte sin dal tempo dell'introduzione dell'Esposizione del SS. Sacramento per l'orazione continua di Quarant' ore diverse provisioni spettanti al decoro di detta Sagra Funzione, acciò le medesime venghino esattamente osservate, e si rimova ogni abuso, d'Ordine espresso della Santità di Nostro Signore, datoci coll'oracolo della sua viva voce ordiniamo, e comandiamo, che in tutte le Chiese di quest'Alma Città, tanto Patriarchali, quanto Collegiate, e Parrocchiali, ed in ogni altra Chiesa si de' Secolari, come de' Regulari, in qualsivoglia modo privilegiata, in cui si farà la sudetta orazione di Quarant' ore, s'osservi inviolabilmente quanto si prescrive nella presente novissima Istruzione sotto le pene infrascritte.

I. Si metterà sopra la porta della Chiesa, dove sarà l'Esposizione, un segno del SS. Sacramento ornato di Festoni, come pure a capo della strada vicina, perchè sia noto a chi passa, esservi l'Esposizione del Santissimo Sacramento.

II. Il SS. Sacramento dovrà esporsi nell'Altare Maggiore (eccettuatenne le Basiliche Patriarchali, nelle quali si suol esporre so-

pra altro Altare) e si coprirà l'immagine, o statua, che vi sia come anche le pareti della tribuna, e le vicine all'Altare, se non vi sono ornamenti fissi, si copriranno con drappi, avvertendosi, che gli apparati non contengino Istorie; nè cose profane. Sopra l'Altare non vi si ponghino Reliquie de' Santi, o Statue de' medesimi (non escludendosi però quelle delli Angioli, che faccino figura di candelieri) e molto meno vi si ponghino figure dell'anime del Purgatorio di qualsisia materia, il che si proibisce anche in tutte l'Esposizioni particolari, ed in quelle, che talvolta si fanno per suffragio di quelle anime.

III. Sopra detto Altare in sito eminente vi sia un Tabernacolo, o Trono con Baldachino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporale per collocarvi l'Ostensorio, o Custodia, il di cui giro sarà attorniato di raggi, e non vi sarà d'avanti alcun ornamento, che impedisca la vista del Santissimo.

IV. Ardino sopra l'Altare almeno venti lumi continuamente, cioè sei candele d'una libbra, tre per parte dalli lati della Croce, ed otto candele nella parte superiore, con altre quattro dalli lati dell'Ostensorio; nella di cui parte opposta, non vi si ponga onninamente lume alcuno, e vi siano finalmente due Torcieri con le Fiaccole almeno di tre libbre l'una. L'istesso numero di lumi vi sia anche di notte dopo serrata la Chiesa, tra quali ve ne siano almeno dieci di Cera, e per la Chiesa nella Sera si mettano lumi sufficienti per evitar la confusione, quali stiano accesi finchè si chiudano le Porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'Altare dell'Esposizione, ad effetto di raccogliere la mente de' Fedeli all'Orazione.

V. Niun secolare, benchè vestito di sacco di qualsivoglia compagnia, ardisca d'andare intorno l'Altare per aggiustare lumi, o far altro, che occorra, ma dovrà essere un Sacerdote, o almeno un Chierico con Cotta, con la quale sopra il proprio Abito, dovranno comparirvi anche li Regulari di qualsisia Religione: Avvertendosi di più, che ogni persona di qualsisia condizione, ed Ordine per decreto della *Sagra Congregaz. de'Riti, Urbis* 19 Augusti 1651. avanti il SS. Sacramento esposto accostandosi, o partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla persona del Sacerdote, quale celebra la Messa privata, s'insinua esservi decreto della medesima *Sac. Congreg. Urbis* 7 Septembris 1638. che mentre passa avanti l'Altare, in cui sta esposto il SS. Sacramento, dopo fatta l'Adorazione con le ginocchia piegate, scoperto il capo, alzandosi lo ricopra.

VI. Si tenga durante l'esposizione alla porta della Chiesa, per la parte di dentro, o di fuori come tornerà più comodo, Tapeto, che faccia forma di Bussola con spazio adeguato alli lati, per comodità del popolo, e sia talmente posto, che non possa mai dalla strada vedersi il Santissimo Sacramento.

VII. Stiano di continuo uno, o due Sacerdoti, o almeno in altro Ordine Sagro costituiti, se si potrà, vestiti di Cotta (benchè siano Regulari) genuflessi avanti d'un banco ricoperto con Tapeto, o panno rosso, o d'altro colore, e qualità decente vicino all'infimo grado dell'Altare, e mai sopra genuflessorj. orando tanto di giorno, quanto di notte a vicenda. Dove sarà qualche Confraternità, vi assistino due Confratelli almeno avanti un banco coperto di panno verde, o d'altro colore decente, parimente a vicenda, ma fuori del Presbiterio, e distanti dalli Ecclesiastici sudetti, ed orando con tutta divozione, per edificazione degli Astanti, e con voce sommessa per non causar distrazione agli altri.

VIII. Nella Sacristia vi sia l'Orologio, almeno a polvere, per saper il tempo della vicenda, di cui se ne darà il segno ad ogni Ora con la Campana maggiore tanto di giorno, come di notte.

IX. La sera avanti il giorno dell'Esposizione, dopo il segno dell'Ave Maria, si sonino le campane solennemente per avviso del Popolo, come anche la Mattina nel far del giorno, e dopo tutti gli altri segni dell'Ave Maria, durante l'Esposizione, come parimente le solite tre volte avanti le Messe solenni.

X. Nell'Altare, dove sta esposto il SS. Sacramento, non si celebri altra Messa, che le solenni per l'Esposizione, e Reposizione, nei quali due giorni, oltre la Conventuale (nelle Chiese dove v'è obbligazione di cantarla) si celebrerà dopo Nona la Messa del SS. Sacramento votiva *pro re gravi* (eccettuate però tutte quelle Domeniche, che sono di prima, o seconda Classe, e tutti li giorni, ne quali per ragione del Calendario, tanto universale, quanto particolare di quella Chiesa, in cui si fa l'Esposizione, si fa Officio parimente di prima o seconda Classe, come anche eccettuata la feria 4. delle Ceneri, e feria 2. 3. e 4. della Settimana Santa, tutti li giorni dell'Ottava di Pasqua, e di Pentecoste, le Vigilie del S. Natale, e della Pentecoste, e l'Ottava dell'Epifania: Nelle quali Domeniche, ed altri giorni, e ferie eccettuate, si canterà la Messa Conventuale con l'Orazione aggiunta del Sacramento (*sub unica conclusione*) e tutto s'osserverà inviolabilmente in tutte le Chiese si de' Secolari, che de' Regulari. Nel giorno medio, oltre la Messa Conventuale, si dovrà cantar dopo Nona la Messa votiva *pro Pace*, o altra, che verrà comandata da N. S. secondo sarà espresso nella lista delle Quarant'Ore con la medesima eccezione dalli giorni sudetti, e con la medesima Regola circa l'Orazione. Nelle Chiese non Collegiate, e dove non è obbligazione di cantarsi la Messa Conventuale, dovrà in detto giorno medio cantarsi solo la Votiva sudetta, e con l'eccezione, e regola prescritta di sopra nella Messa del Sacramento. Questa però dovrà cantarsi ad un altro Altare, che non sia quello dell'Esposizione, nè quello, dove sia il Tabernacolo col Sacramento incluso; ed in quelle Chiese, che hanno l'obbligo di cantar la Mes-



sa Conventua' e, questa pure si canterà ad altr'Altare, come si è detto. S'ordina espressamente, che nelli giorni dell'Esposizione, medio, e della Reposizione, le Messe si debbano cantare con li Ministri parati, e non altrimenti, anche nelle Chiese de'Regolari, non ostante qualsisia loro uso, o pretesa consuetudine in contrario. Nelle Messe private, che si celebreranno durante l'Esposizione, non si suoni il Campanello all'Elevazione, ma solo uscendo i Celebranti dalla Sacristia, si dia un picciol segno con la solita Campanella. Non si celebrino Messe di Requie, nel tempo, che durerà l'Orazione di 40 ore, le Messe del Santissimo, che si celebreranno ne' giorni permessi dalla Rubrica, saranno meramente Votive senza *Gloria*, e *Credo*. Nell'altre Messe private correnti si aggiungerà coll'Ordine prescritto dalla Rubrica l'Orazione del Sacramento, così comandando la Santità di N. S.

XI. Il Celebrante dovendo portar il Santissimo in processione sarà vestito di Piviale bianco, quando non abbia celebrato con paramenti d'altro colore, che in tal caso continuerà il colore della Messa; il Velo omerale però sarà di colore bianco in qualsivoglia caso, che debba portarsi il Sacramento anche nel Venerdì Santo, e li paramenti de' Ministri Sagri saranno del color del Celebrante come sopra Parimente il Pallio dell' Altare, dove sta l'Esposizione, sarà sempre di colore bianco, benchè la Messa solenne ivi si celebri in altro colore; come pur il Baldacchino per Processione deve esser bianco.

XII. Terminata la Messa solenne per l'Esposizione, il Celebrante con li Ministri, fatte le dovute riverenze al Sacramento, si ritireranno fuori del Corno dell'Epistola, dove il Celebrante (come pure li Ministri) deporrà il Manipolo, e levata la Pianeta, prenderà il Piviale, porrà ivi l'incenso in due Turiboli senza benedirlo, e dopo con li Ministri genuflesso nel mezzo incenserà tre volte il Santissimo. Sul fine della processione, quale si principierà anticipatamente fatta l'Elevazione del Santissimo, o prima, secondo che sarà più, o meno numerosa, il Diacono in tempo congruo fatta la dovuta riverenza prenderà il Sacramento, e stando in piedi lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo immediatamente esso Diacono; lo prenderà il Celebrante, ricoperte le mani dall'estremità del Velo omerale, e si alzerà: Principiandosi poi da Cantori l'Inno *Pange lingua*, etc. s'incamminerà sotto il Baldacchino, recitando con voce sommessa Salmi, ed Inni insieme con li Ministri, quali eleveranno le fimbrie del Piviale.

XIII. La Processione sarà composta di tutto il Clero della Chiesa, ed il Crocifero in questa funzione non sarà parato con abito suddiaconale, ma vestito con cotta; y'interverranno onninamente 8 Sacerdoti vestiti con Cotte, e con Torcie accese in mano, li quali precederanno dalli lati avanti il Baldacchino, e dopo di essi seguiranno due Acoliti con Turiboli, quali per la strada in-

centeranno il Santissimo, e durante la processione si suoneranno le campane solennemente.

XIV. La Processione si farà dentro in Chiesa, e al più per la Piazza, quando l'angustia della Chiesa ne porti la necessità, e quando esca di Chiesa si farà ben pulire la strada della Piazza, dove, se vi sarà qualche Bottega, dovrà tenersi chiusa durante la Processione.

XV. Se vi saranno istituite Confraternità di secolari, o siano vestiti di Sacco, o nò, tanto li Guardiani, ed Officiali di esse, quanto li Confrati tutti anderanno unitamente avanti il Clero Secolare, o Regolare che vi sarà, al qual dovranno sempre cedere il luogo più degno. Di più espressamente si comanda, che li Guardiani, o altri Officiali di esse non ardiscano sotto qualsivoglia pretesto di consuetudine, o altro, di andar dopo il Baldacchino sotto la pena di 25 Scudi a ciascun Fratello Guardiano, o Officiali della Confraternità, il quale contravenisse alla presente disposizione in conformità dell'Editto pubblicato l'anno 1589. Qual pena di Scudi 25 si dovrà applicare alla medesima Confraternità, se sarà povera, o al Monte del Santissimo Viatico a nostro arbitrio. Monsignor Primicerio però dovrà andar dopo il Baldacchino vestito senza Sacco coll'abito suo Prelatizio, e con il Rocchetto, se ne avrà l'uso. Di più ordiniamo alli sudetti Cleri Secolari, e Regolare, che nelle proprie Chiese non permettino, che si pratici il contrario sotto le pene contenute nel sudetto Editto, cioè di Scudi 25 alli Superiori, e Rettori delle Chiese Secolari, e di privazione di voce attiva, e passiva alli Superiori Regolari, con altre a nostro arbitrio. Quando poi vi fosse alcuno, che tanto ardisse, si notifica, che oltre le sudette pene imposte di sopra, resterà *ipso jure* privo dell'Officio, e cassato dalla Confraternità rispettivamente; al Guardiano, o Guardiani ed Officiali, quali contravverranno a questo nostr'Ordine, resterà interdetta la Confraternità, e Chiesa, e privati di fare più tale santa funzione, ed Esposizione finchè da Noi non sarà reintegrata, si dichiara anche, che all'accusatore di tal contravvenzione si darà la terza parte della sudetta pena col esser tenuto secreto, e la sudetta disposizione vogliamo che si osservi anche in tutte e singole Processioni, ed Esposizioni particolari.

XVI. Ritornata la Processione in Chiesa, e giunto il Celebrante al grado infimo dell'Altare maggiore, il Diacono genuflesso riceverà il Santissimo da esso Celebrante (quale immediatamente genufletterà deponendo il Velo omerale) e lo collocherà nella base del Trono, andando poi, fatte le dovute riverenze, al suo luogo. Li Cantori divotamente, e con pausa canteranno il *Tantum ergo*, etc. dopo di che il Celebrante alzatosi colli Ministri, porrà, ivi nel mezzo l'incenso nel Turibolo senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il Sacramento. Terminato l'Inno senza dirsi il *Y. Panem de calo*, etc. si canteranno dalli sudetti Cantori le litanie

contenute nel libro stampato per l'Orazione delle 40 ore (qual libro puramente senza alcuna immutazione, dovrà usarsi in qualunque altra Esposizione del Santissimo, che si faccia particolare). Dopo che avrà dette le preci, il Celebrante alzatosi (a cui li Ministri sosterranno il libro) senza fare nuova genuflessione canterà a mani giunte il *Y. Dominus vobiscum*, etc. con le Orazioni, quali terminate genuflessi faranno breve Orazione; ed indi partiranno a capo scoperto sino ad una ragionevole distanza dal Sacramento, dandosi così il principio all'Orazione delle Quarant'ore.

XVII. Il Celebrante non dovrà usar la Sede Camerale secondo il decreto della Sacra Congr. dei Riti, ma un Banco (che nè pure abbia braccia) con il postergale ornato di panno rosso, o altro colore decente, in cui sederà insieme colli Ministri Sagri, e si avverte alli medesimi, come anche agli altri, che oprano circa il Divino Ministero, qualmente in tempo, che sta esposto il Venerabile, anche nell'Esposizioni particolari, non devesi far riverenza alcuna al Clero, nè ad altra persona, che assista alli Divini Officj Molto meno dovranno mai usare le Sedie Camerale nelle Chiese li Guardiani, Deputati, ed Officiali delle Confraternite, Compagnie, e Congregazioni Laicali; ma sederanno sopra un banco con postergale senza braccia a lati, e senza alcuno uso de Cuscini, come pure senza gradini, e senza genuflessorj d'avanti. Qual banco potrà cuoprirsi di panno, e non di seta, e sarà onninamente *situato fuori del Presbiterio* in quelli casi, che assisteranno alle Messe, e Vesperi solenni, o che nel Presbiterio si celebri dal Clero una funzione Sagra, o che si predichi in Chiesa secondo li replicati decreti della Sagra Congr. de' Riti, particolarmente per decreto generale emanato sotto li 13 Marzo 1688, sotto le pene medesime espresse di sopra, comminate al num. XV. nelli §§ *Se vi saranno ec.* e *Di più ordiniamo ec.* Monsignor Primicerio però sederà dentro il Presbiterio al lato dell'Evangelo in un Banco coperto di panno, nell'Abito suo Prelatizio, come si è detto al num. XV. Se però la struttura della Chiesa non permetterà luogo congruo fuori del Presbiterio, il tal caso di necessità si concederà da Noi, che possa collocarsi in Banco come sopra de' Guardiani dirimpetto all'Altare in uno delli lati fuori del termine del Presbiterio. Si proibisce espressamente alli Uomini, ed alle Donne di qualsivoglia stato, e condizione (eccettuate le Persone Regie, quando vi si trovino,) l'entrar sotto qualsivoglia pretesto ad orare nel Presbiterio, o sia recinto dell'Altare, dove sta esposto il Venerabile, dovendo quel luogo esser occupato solamente da Ecclesiastici destinati al Ministero Divino, o all'assistenza dell'orazione, il che s'osserverà non solo nelle Chiese, dove ricorre l'Esposizione ordinaria, ma anche in tutte le altre, dove per Indulto Apostolico, o per altra legittima facoltà, occorre farsi l'Esposizione, benchè per breve tempo, al che provvederanno li Supe-

riori, o Sagrestani, col riparo delli Banchi ancora bisognando. In oltre ordiniamo, e comandiamo a' Rettori, e Superiori tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Chiesa, che durante la detta Esposizione non ardiscano di far portare rispettivamente qualsivoglia sorte di Sedie nelle Chiese a qualunque persona d'ogni sesso, grado, e condizione sotto la pena di 10 Scudi alli Rettori secolari, da applicarsi ad usi pii, riservata la terza parte per l'Accusatore, ed a Regolari della privazione della voce attiva, e passiva a nostro Arbitrio.

XVIII. Non si terranno nelle Chiese dell'Esposizioni anchi particolari, bacili per limosine, nè vi assisteranno Religiosi, o altri Ecclesiastici, nè meno persone laicali per riceverle, come nè meno anderanno Chierici, Confratri, Mandatarj, o altre persone questuando per la Chiesa Molto meno dovranno far ciò i poveri, quali staranno per lo spazio di canne dieci lontani dalle porte della Chiesa sotto le pene contenute nell'Editto stampato a parte, che per ciò sarà parimente cura dei Superiori, Sagrestani, e degli Esecutori, che vi assistono, il procurare non entrino in Chiesa, ad effetto d'evitare la distrazione de' Fedeli, che orano, potendo li Benefattori caritativi far elemosine fuori delle Chiese, siccome è anche l'intenzione di N. S. dichiarata nell'ultimo Editto, in cui si proibisce ad ogni Fedele dar nelle Chiese limosine a' poveri.

XIX. S'avverte, che non termini l'Orazione in una Chiesa, se non che dopo che sarà principiata nell'altra, e ciò s'osserverà da qualunque Chiesa benchè Basilica, e Collegiata, o in qualsivoglia modo privilegiata.

XX. Terminata la Messa della Reposizione, il Celebrante prenderà il Piviale (osservando il Rito rispettivamente sopra descritto dopo la Messa dell'Esposizione) e genufletterà colli Ministri avanti il SS. Sacramento nel mezzo sul infimo grado dell'Altare, immediatamente li Cantori principieranno le Litanie, e si continuerà sino al *Y. Domine, exaudi Orationem meam* inclusive. Dopo alzatosi il Celebrante colli Ministri, porrà ivi nel mezzo l'incenso senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il SS. Sacramento, e prenderà il Velo omerale. Fatta l'incensazione, il Diacono colle dovute riverenze leverà il Sacramento dal Trono, e immediatamente stando in piedi lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo anch'esso Diacono, subito che verrà consegnato il Sacramento, praticandosi di poi rispettivamente ciò, che sopra nell'Esposizione s'è detto circa le Cerimonie, e Rito della Processione, ec.

XXI. Ritornato dopo la Processione il Celebrante all'intimo grado dell'Altare; il Diacono genuflesso riceverà da esso, che starà in piedi, il Santissimo, verso cui il Celebrante genufletterà immediatamente, e deporrà il Velo omerale; il Diacono lo collocherà sopra il Corporale in mezzo dell'Altare, e ritornerà al suo luogo. Il Celebrante al *Y. Ge-*